

Penale Sent. Sez. 4 Num. 6719 Anno 2010

Presidente: CAMPANATO GRAZIANA

Relatore: MARINELLI FELICETTA

Data Udiienza: 02/02/2010

SENTENZA / ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

1) DIYA PATRICK LUMUMBA N. IL 05/05/1969

avverso l'ordinanza n. 22/2008 CORTE APPELLO di PERUGIA, del 13/03/2009

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI;

lette/sentite le conclusioni del PG Dott. *Vito Monelli* che ha concluso per il
ripetto del ricorso

Udit i difensor Avv.;

19

Premesso in fatto

La Corte di appello di Perugia, con ordinanza resa all'udienza camerale del 13/3/2009, pronunciando su istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da Diya Patrick Lumumba, liquidava a favore del richiedente €. 8000,00 a fronte di un periodo di custodia cautelare in carcere dal 6.11.2007 al 20.11.2007. Contro tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il Diya Patrick Lumumba che lo censurava per:

1) violazione dell'art 606 lett. c) cpp-inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 314 e 315 cpp., omessa valutazione delle conseguenze patrimoniali direttamente collegate alla ingiusta detenzione, in quanto, a suo avviso, era manifestamente insufficiente la somma liquidatagli in relazione ai danni subiti e al titolo di reato che gli era stato contestato;

2) violazione dell'art. 606 lett.e) c.p.p. -mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato nonché della relazione tecnica a firma dott. Francesco Taddei ritualmente prodotta dal ricorrente e richiamata nella domanda di riparazione in punto di pregiudizio patrimoniale subito;

3)art. 606 lett. d) c.p.p.- mancata assunzione di una prova decisiva relativamente al pregiudizio patrimoniale subito;

4) art. 606 lett.c) c.p.p.- inosservanza e/o errata applicazione delle norme di legge con riferimento agli articoli 115 e 61 c.p.p. in relazione agli articoli 314-315 c.p.p..

Successivamente il difensore del ricorrente depositava in data 16.01.2010 presso la Corte di Cassazione una memoria difensiva in cui ribadiva i motivi sopra specificati.

Ritenuto in diritto

Tanto premesso si osserva che il diritto a equa riparazione per l'ingiusta detenzione, regolato dagli artt. 314 e ss. cpp., trova fondamento nella condizione soggettiva della persona sottoposta a detenzione immeritata e in tal senso ingiusta. Il quadro sistematico di riferimento è un quadro di diritto civile ma non è quello dell'art. 2043 c.c. che appresta sanzioni contro chi produce per dolo o colpa un danno ingiusto ad altri. Il principio regolatore è piuttosto quello della riparazione legata ad eventi che producono il sorgere, quali conseguenze di principi di solidarietà e di giustizia distributiva, di responsabilità da atto lecito (la distinzione tra responsabilità per danno ingiusto ex art. 2043 c.c. e responsabilità per atto lecito è ben chiarita da Cass. SS.UU. civ. 11/6/2003 n. 9341). E' ben fermo, in materia, l'assetto delle regole generalissime che disciplinano l'onere della prova civile ex art. 2697 c.c. posto che il procedimento relativo alla riparazione per l'ingiusta detenzione, quantunque si riferisca ad un rapporto obbligatorio di diritto pubblico e comporti perciò il rafforzamento dei poteri officiosi del giudice, e' tuttavia ispirato ai principi del processo civile, con la conseguenza che l'istante ha l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda, la custodia cautelare subita e la successiva assoluzione (Corte Cass. Sez. 4 sent. n. 23630 02/04/2004 - 20/05/2004)

La liquidazione del danno che dunque deve essere provato nella sua esistenza dalla parte che lo reclama , a fronte della natura riparatoria e indennitaria della misura apprestata dall'ordinamento, avviene secondo criteri di equità. Infatti in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il parametro equitativo per la liquidazione dell'indennizzo - valutato sulla base delle conseguenze personali e familiari subite - e' funzionale alla modulazione concreta dello stesso all'interno del rapporto tra i parametri aritmetici previsti, ma non consente al giudice di superare il tetto massimo della liquidazione, scaturente dai parametri aritmetici.

I richiamati criteri di equità riguardano ovviamente non la prova dei danni patiti, ma la mera quantificazione dell'indennizzo spettante a fronte della loro variegata natura (In tema di riparazione dell'errore giudiziario, sono risarcibili anche i danni

non patrimoniali, tra cui il danno esistenziale, il cui fondamento e' rintracciabile nell'art. 2059 cod. civ., consistente nel pregiudizio derivante dalla sottoposizione a processo, con una detenzione e una condanna ad una pena da espiare poi rivelatesi ingiuste, da cui conseguono la privazione della liberta' personale, l'interruzione delle attivita' lavorative e di quelle ricreative, l'interruzione dei rapporti affettivi e di quelli interpersonali, il mutamento radicale peggiorativo e non voluto delle abitudini di vita Cass. Sez. 4^a sent. n. 02050 25/11/2003 - 22/01/2004)

In definitiva la liquidazione dell'indennizzo previsto a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione va disancorata da criteri o parametri rigidi e deve, al riguardo, procedersi con equita' valutandosi la durata della custodia cautelare e, non marginalmente, le conseguenze personali, familiari, patrimoniali, morali, dirette o mediate, che siano derivate dalla privazione della liberta'. A tal riguardo, dato di partenza della valutazione indennitaria, che va necessariamente tenuto presente quantomeno come dato di partenza, e' costituito dal parametro aritmetico costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzo di cui all'art. 315, comma secondo, cod. proc. pen. e il termine massimo della custodia cautelare di cui all'art. 303, comma quarto, cod. proc. pen., espresso in giorni, moltiplicato per il periodo, anch'esso espresso in giorni, di ingiusta detenzione subita, dovendosi poi procedere alla liquidazione dell'indennizzo, entro il tetto massimo del quantum liquidabile, con apprezzamento di tutte le conseguenze pregiudizievoli che la durata della custodia cautelare ingiustamente subita ha determinato per l'interessato (Cass. Sez. 4^a sent. N. 30317 21/06/2005 - 10/08/2005).

Nella fattispecie di cui è processo il provvedimento impugnato applica correttamente i sopra indicati principi.

La Corte di Appello di Perugia, infatti, liquida l'indennizzo nella misura di 8000 euro , tenendo conto della durata della custodia cautelare ingiustamente patita e delle ulteriori conseguenze negative connesse all'ingiusta carcerazione sofferta. La motivazione appare logica ed adeguata , poiché l'applicazione del criterio aritmetico determina il quantum dell'indennizzo in

M

una somma inferiore rispetto a quella liquidata, tenuto conto che, in base ai criteri sanciti dalla Corte di Cassazione, un giorno di detenzione intramuraria equivale ad euro 235,83 ed un giorno di detenzione domiciliare alla meta di tale somma. Nella fattispecie di cui è causa l'operazione di calcolo appare eseguita dai Giudici della Corte di Appello con idonea ed adeguata motivazione, in applicazione dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione, in quanto la Corte di Appello ha esplicitato i motivi che l'hanno portata a liquidare una somma corrispondente al criterio aritmetico applicato ed ha aggiunto alla somma così determinata un ulteriore importo per gli altri danni che erano derivati dalla detenzione.

Parte ricorrente censura l'ordinanza impugnata che avrebbe ignorato la prova di ulteriori danni da lui patiti, quali il pregiudizio economico correlato all'attività lavorativa e il denunciato disturbo post-traumatico da stress.

In ordine al pregiudizio economico correlato all'attività lavorativa, la Corte di Appello evidenzia correttamente l'assoluta mancanza di prova che il negativo andamento degli affari e la conseguente, definitiva chiusura del locale siano state dirette conseguenze del periodo di custodia cautelare in carcere, data l'oggettiva brevità del periodo trascorso in detenzione dal ricorrente.

La Corte di Appello ha invece ricollegato tali effetti dannosi al periodo di chiusura imposto dal sequestro dell'esercizio, durato molto più a lungo della custodia cautelare, ed alla pessima pubblicità derivante al Diya dalla pendenza del processo, cause diverse ma non suscettibili di essere prese in considerazione ai fini che interessano la domanda oggetto del presente giudizio ed in base a tale ragionamento, certamente non illogico, ha rigettato tutte le richieste relative al pagamento a vuoto dei canoni di locazione ed alla perdita di merce giacente nel locale, che sono state riproposte in ricorso con censure sostanzialmente di merito.

La Corte di Appello ha poi ritenuto che la stima della perdita lavorativa e reddituale fatta dal consulente incaricato dal ricorrente fosse arbitraria in quanto è stato ipotizzato un incremento medio della clientela per i mesi invernali del 450%, in assenza di qualsiasi dato di mercato e senza tenere conto del fatto che il locale, fino al momento dell'arresto, aveva lavorato in

107

perdita. Correttamente quindi la Corte di Appello ha implicitamente disatteso le istanze di sentire a chiarimenti il consulente o di procedere a una nuova perizia.

Adeguatamente motivato è poi il rigetto di quanto richiesto per il disturbo traumatico da stress cronico, dal momento che è risultata del tutto mancante una documentazione attestante che il Diya, dopo la sua rimessione in libertà, si sia sottoposto a terapia psichiatrica o psicologica.

Per i principi più sopra richiamati l'onere di tali prove incombeva sul richiedente. La Corte di Appello di Perugia ha ritenuto non provato l'asserito vincolo causale tra fatti ed effetti dichiarati e detenzione.

Innanzitutto è infondata la censura di motivazione manifestamente illogica posto che la motivazione è ben leggibile e manifestata.

Nella prospettiva della motivazione manifestamente illogica le asserzioni riproposte dal Diya Patrick Lumumba col ricorso per cassazione presuppongono catene causali legate a criteri di evidenza, di notorietà, di intuibilità, legate ancora ad associazioni non irricusabili di eventi e conclusioni. La mera successione temporale di eventi o la mera coincidenza temporale non costituiscono causalità provata. La motivazione della Corte di Appello di Perugia è compiuta e non manchevole, la dimostrazione dei fatti ritenuti è consequenziale agli assunti dati per veri, la manchevolezza delle prove ritenute necessarie è ben affermata secondo una serie sillogistica completa ed esatta nelle sue premesse come nelle conclusioni di sintesi. Le annunziate censure in ordine alla violazione dell'art. 315 cpp., non sono direttamente esplicitate o chiarite sicchè anch'esse sono da rigettare.

Il ricorso deve essere rigettato con ogni conseguenza per le spese.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

6

M

Il Consigliere est.
Felicetta Marinelli
Felicetta Marinelli

Il Presidente

Graziana Campanato

Graziana Campanato

Così deciso in Roma il 2.2.2010

Corte di Cassazione - copia non ufficiale